



Volantino – 1° gennaio 2022

Restituzione dell'imposta sugli oli minerali gravante i carburanti ai pescatori professionali

In generale

Nel caso di carburanti consumati per il funzionamento di pescherecci, l'imposta sugli oli minerali (di seguito imposta) viene restituita. Vi rientra per esempio anche il funzionamento di argani a motore montati sui pescherecci per tirare le reti da pesca e le nasse.

In linea di massima, gli additivi, i biocarburanti fruanti di agevolazioni fiscali nonché le quote biogene in miscele di carburanti fruanti di agevolazioni fiscali non danno diritto alla restituzione dell'imposta. Le quote biogene fino al 7 per cento per l'olio diesel e fino al 5 per cento per la benzina sono invece tollerate e non devono essere detratte dalla quantità che dà diritto alla restituzione.

Beneficiari

L'imposta è restituita ai titolari di una patente cantonale di pescatore professionale.

Registrazioni

La quantità di carburanti consumati per lo scopo fruente di agevolazione fiscale deve essere comprovata. A tal fine per ogni peschereccio devono essere effettuati rilevamenti separati (controlli del consumo) sul genere e sulla quantità di carburante consumato. Le registrazioni devono contenere almeno un'identificazione univoca e non modificabile del peschereccio (p. es. numero dello scafo).

Al termine di ogni periodo di domanda occorre concludere i controlli del consumo. I totali mensili di tutti i controlli del consumo devono essere riportati nella «Ricapitolazione del consumo di carburante di pescherecci e argani a motore montati sui pescherecci» (mod. 47.40). Al posto delle ricapitolazioni, è possibile allegare anche propri elenchi, che devono contenere almeno i dati previsti dal modulo pubblicato dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Se la prova delle quantità di carburante impiegate non può essere adottata nella forma prescritta, la restituzione non è concessa.

Domanda

I beneficiari devono presentare la domanda (mod. 47.14) insieme alle ricapitolazioni (mod. 47.40) all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, 3003 Berna. La domanda può vertere su un periodo da uno a dodici mesi.

Non sussiste più alcun diritto alla restituzione per carburanti consumati oltre due anni prima della presentazione della domanda, a contare dal primo giorno del mese nel quale la domanda perviene all'UDSC.

I documenti importanti per la restituzione vanno custoditi per cinque anni e, su richiesta, presentati all'UDSC.

Aliquote di restituzione

Le aliquote di restituzione si calcolano sulla base della differenza tra le aliquote normali e quelle ridotte. Per i carburanti comuni ammontano alle seguenti aliquote:

Genere di carburante (Unità di misura per la quantità: 100 litri bei 15° C)	Aliquota di restituzione in CHF	
	fino al 31.12.2020	dall'1.1.2021
Benzina	57.72	59.24
Olio diesel	58.59	60.05

Aliquote di restituzione per altri generi di carburante su richiesta.

Calcolo e versamento

L'importo della restituzione viene calcolato sulla base della quantità di combustibile consumato e della relativa aliquota di restituzione applicabile al genere di carburante consumato.

Da tale importo viene dedotto un emolumento (3 % dell'importo della restituzione, minimo fr. 25.–, massimo fr. 500.– per restituzione). Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non vengono versati.

Controlli aziendali

L'UDSC è autorizzato a effettuare, senza preavviso, controlli aziendali presso il richiedente. Le infrazioni sono punite in base alla LIOM.

Basi legali

[Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(LIOM; RS 641.61\)](#)

[Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(OIOM; RS 641.611\)](#)

[Ordinanza del 1° luglio 2020 che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina e l'olio diesel \(RS 641.613\)](#)

[Ordinanza del DFF del 22 novembre 2013 sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali \(RS 641.612\)](#)

[Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini \(RS 631.035\)](#)

Informazioni

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, 3003 Berna (tel. 058 462 65 47 o e-mail: var@bazg.admin.ch).